DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1980

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo, della sottovoce ex 61.01 B della tariffa doganale comune (categoria 16), originari della Iugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/381/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 7 marzo 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo, della sottovoce ex 61.01 B della tariffa doganale comune (categoria 16), originari della Iugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari della Iugoslavia, ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo la Iugoslavia si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà che si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 (1), in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari della Iugoslavia e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 5 marzo 1980 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.01 B (codici Nimexe 61.01-51, 54, 57) categoria 16	Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1980.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.